



Province e sostenibilità dei piani di riequilibrio

GIANCARLO VERDE

*DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
MINISTERO DELL'INTERNO*

IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE



Province con delibera di pre-dissesto

- Per anno - N. 16

Anno	N° enti
2012	3
2013	4
2014	5
2015	1
2016	1
2017	2



Provinces in pre-dissesto - piani revocati

- Per anno - N. 2

Anno	N° enti
2012	1
2013	
2014	1
2015	
2016	
2017	



Province in pre-dissesto - passate al dissesto

- Per anno - N. 2

Anno	N° enti 2
2012	
2013	1
2014	
2015	1
2016	
2017	



Province in pre-dissesto - piani approvati

- Per anno - N. 5

Anno	N° enti
2012	
2013	1
2014	3
2015	
2016	
2017	1




**Province in pre-dissesto - delibere in fase
istruttoria N. 6**
- Per anno -

Anno	N° enti 6
2012	
2013	1
2014	3
2015	
2016	1
2017	1



Province che hanno attivato la procedura di riequilibrio finanziario



Fondo di rotazione

Finanzia le anticipazioni per il risanamento finanziario

I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente sono fissati nei limiti dell'importo max di **300** euro per abitante per i comuni e **20** euro per province o per le città metropolitane e della disponibilità annua del fondo.

I criteri devono tenere anche conto:

- *incremento % delle entrate tributarie ed extra tributarie previste nell'ambito del piano di riequilibrio finanziario*
- *riduzione % delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio finanziario*


LE RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE

2012	548	MILIONI DI EURO
2013	(90 + 130) =	220 MILIONI DI EURO
2014	120	MILIONI DI EURO OLTRE RIMBORSI
2015	200	MILIONI DI EURO OLTRE RIMBORSI
2016	200	MILIONI DI EURO OLTRE RIMBORSI
2017/2020	200	MILIONI DI EURO OLTRE RIMBORSI



Province in pre-dissesto che hanno chiesto accesso al fondo

- Per anno -



RISORSE SPECIFICATAMENTE DEDICATE ALLE PROVINCE

Contributo per il triennio 2018-2020 alle province che hanno deliberato il dissesto finanziario o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

843. Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, un contributo nell'importo complessivo di **30 milioni di euro annui**. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dall'ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata.



Attribuzione del contributo di 30 milioni di euro alle Province che alla data del 30 novembre 2017 hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, di cui all'art. 1, comma 843, della Legge di bilancio 2018-legge 27 dicembre 2017 n. 205, per il triennio 2018-2020.

	Regione	Provincia	Comune	Quote di contributo attribuite - triennio 2018-2020
1	Calabria	VV	Vibo Valentia	1.522.217,41
2	Campania	CE	Caserta	4.978.970,59
3		SA	Salerno	3.986.025,21
4	Lombardia	VA	Varese	4.688.466,49
5	Liguria	IM	Imperia	1.200.000,00
6	Marche	AP	Ascoli Piceno	1.200.000,00
7	Abruzzo	CH	Chieti	1.635.248,14
8	Basilicata	PZ	Potenza	2.694.052,16
9	Piemonte	AT	Asti	1.526.563,83
10		BI	Biella	1.465.981,32
11		NO	Novara	1.265.342,85
12		VB	Verbano-Cusio-Ossola	1.425.652,44
13	Liguria	SP	La Spezia	1.211.479,56
14	Umbria	TR	Terni	1.200.000,00
Totale				30.000.000,00

IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

FINALITÀ

Riferimenti normativi (1)

- Istituito con il DL 174/2012
- Disciplina attuale: disposizioni parte II, titolo VIII, CAPO I d. l.vo 267/2000 TUEL articoli da 243 bis a 243 sexies
- Modifiche non inserite nel TUEL, introdotte con DL enti locali, leggi di stabilità, di bilancio e DL differimento termini

Riferimenti normativi (2)

- La nuova legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017

Comma 849 rimodulazione o riformulazione piano entro il 31 luglio 2018

Comma 888

- nuove modalità di articolazione temporale del piano di riequilibrio
- rimodulazione o riformulazione piano entro il 15/1/18
- dilazione carichi affidati alle Agenzie delle entrate

NUOVA ARTICOLAZIONE TEMPORALE

- La recente legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 **Comma 888**

Rapporto passività/impegni titolo I

Durata piano di riequilibrio

Fino al 20 per cento

4 anni

Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento

10 anni

Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento

15 anni

Oltre il 100 per cento

20 anni

REQUISITI

comuni e province con squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario

misure previste dagli artt. 193 e 194 TUOEL insufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate.

Il ricorso alla procedura è inibito qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011.

Esame del piano di riequilibrio finanziario e controllo sua attuazione

- 1) entro 10 gg trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed alla Commissione (COSFL) ex art. 155 TUEL
- 2) entro 60 gg relazione finale della Commissione anche sulla base delle Linee guida della Corte dei conti - Sezione autonomie (anche istruttoria)
- 3) entro 30 gg dalla data di ricezione della documentazione la Sezione regionale di controllo delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio (anche istruttoria)
- 4) in caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione
- 5) l'organo di revisione economico-finanziaria trasmette* al Ministero dell'interno ed alla Sezione regionale di controllo, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi**

**entro i 15 gg successivi alla scadenza di ciascun semestre.*

*** entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.*

Mancata approvazione del piano di riequilibrio finanziario

La delibera di diniego del piano può essere impugnata dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione (decide in 30 gg) Art. 243-quater c. 5

Controllo sulla sua attuazione

I revisori trasmettono alla Corte dei conti ed al Ministero dell'interno una relazione semestrale Art. 243-quater c. 6

IL FUTURO

TAGLIANDO O REVISIONE?

IL DISSESTO FINANZIARIO



**Province attualmente in
dissesto (Tot . 1)
- Per anno ipotesi -**

Anno	N° enti
2014	
2015	1
2016	
2017	

**Andamento storico Province in dissesto
- Per anno delibera - n. 4**



Anno	N° enti
1989	
1990	
1991	
1992	
1993	1
1994	
1995	
1996	
1997	
1998	
1999	
2000	
2001	
2002	
2003	
2004	
2005	
2006	
2007	
2008	
2009	
2010	
2011	
2012	
2013	2
2014	
2015	1
2016	
2017	

Contributi straordinari (1)

- **600.000** euro annui per il triennio 2004-2006 - art. 4, c. 208, della legge 350/2003 che ha modificato il c. 15 dell'art. 31 della legge 289/2002, per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dall'entrata in vigore della legge costituzionale fino al 31 dicembre 2003 (**n. 5 enti**).
- **4 milioni** di euro annui per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 – art. 4 legge regione Sicilia 8/2006, per gli enti siciliani che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 2005 (**n. 3 enti**).
- **150 milioni** di euro – art. 24 del decreto legge 159/2007 per i comuni che hanno deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002 e fino alla data di entrata in vigore del decreto (3 ottobre 2007) (contributo effettivo di 140 milioni in quanto 10 milioni, ai sensi dell'art. 40, c. 4, del decreto legge 248/2007, sono stati destinati agli enti ex art. 268 bis e ter del TUOEL (**n. 11 enti**, compresi 2+3 di sopra).
- **5 milioni** di euro – art. 40, c. 3-bis del decreto legge 248/2007, di integrazione dell'art. 24, per i soli enti che hanno deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002 (**n. 3 enti**).

Contributi straordinari (2)

- **2 milioni** di euro – Art. 14, c 14 ter, decreto legge 78/2010, per provincia L'Aquila (**n. 1 ente**)
- **25 milioni** di euro annui Art. 3 bis, DL 174/2012 **contributo dal 2012 al 2016 incremento massa attiva (n. 101 enti) proroga 2018/2020 nel 2018 + 10 milioni** comma 864 legge bilancio 2018
- **20 milioni** Art. 3, comma 5 bis, DL 174/2012 solo per l'anno **2012, anticipazione di liquidità** per i pagamenti in sofferenza ai comuni in dissesto nel 2012 (**n. 5 enti**)
- **30 milioni di euro annui.** Triennio 2018-2020 Per le province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o **risultano in dissesto.** Comma 843 legge bilancio 2018

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'

300 milioni per l'anno 2014, per gli enti locali in dissesto finanziario dal 1° ottobre 2009 al 6 giugno 2013 che hanno aderito alla procedura semplificata, un'anticipazione di liquidità da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria, (Art. 33 D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014). **(n. 33 enti)**

150 milioni annui dal 2016 al 2020 per gli enti locali in dissesto finanziario dal 1° settembre 2011 al 31 dicembre 2019, che hanno aderito alla procedura semplificata, un'anticipazione di liquidità da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria, (Art. 14 DL 113/2016). **(n. 46 enti)**

Riferimenti normativi (1)

- Istituito con l'art. 25 del d. l. 66/1989
- Varie modifiche normative (art. 21 d.l. 8/1993, d.l.vo 77/1995)
- Disciplina attuale: disposizioni parte II, titolo VIII, d. l.vo 267/2000 (TUEL)
 - D.P.R. n. 378/1993 (regolamento) in quanto compatibile (art 269 TUEL)
- Modifiche non inserite nel TUEL conseguenti alla legge 3/2001
 - art. 5 della L. 140/2004:
 - 1) continuano ad applicarsi tutte le norme agli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario prima dell'8 novembre 2001
 - 2) per gli altri resta la facoltà di contrarre mutui senza oneri a carico dello Stato per finanziare passività relative a spese di investimento
 - 3) appartengono al dissesto tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data.

Riferimenti normativi (2)

- Art 1, comma 457 legge 11 dicembre 2016, n. 232 nuova versione affidamento all'OSL della gestione dei residui attivi e passivi inerenti ai fondi a gestione vincolata
- DL 50/2017 art. 36 comma 2 (sostituisce il comma 457) chiarimenti sulle modalità e la decorrenza dell'attribuzione alle OSL della gestione dei residui attivi e passivi inerenti ai fondi a gestione vincolata.
- Art 1, comma 878 legge 27 dicembre 2017, n. 205, esclusione delle anticipazioni di tesoreria dalla massa passiva

DISSESTO GUIDATO

Articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011

La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nel caso in cui ravvisi condizioni di dissesto finanziario di un ente, può chiedere al Prefetto di intervenire con l'assegnazione al Consiglio di un termine di venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine il Prefetto nomina un commissario per la dichiarazione e nel contempo dà corso alla procedura di scioglimento ai sensi dell'articolo 141 del TUEL.

LE SITUAZIONI CHE CONDUCONO AL DISSESTO FINANZIARIO

LA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO

PRO E CONTRO

Misure obbligatorie da adottare. Vincoli e limitazioni connessi (**CONTRO**)

- Blocco contrazione nuovi mutui fino all'emanazione del decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio (art. 249).
- Divieto di impegnare per ciascun intervento somme superiori a quelle previste nell'ultimo bilancio approvato e pagamenti per dodicesimi, sino all'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio (art.250).
- Controlli previsti per gli enti deficitari con presentazione apposita certificazione (art. 243, 251).
- Destinazione obbligatoria alla liquidazione di:
 - residui attivi al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio,
 - quote di mutui non utilizzati dall'ente,
 - tutte le entrate straordinarie afferenti il periodo precedente l'anno del dissesto,
 - avanzi di amministrazione non vincolati dei cinque anni da quello dell'ipotesi,
 - proventi derivanti dalla vendita del patrimonio disponibile (art. 255).

- Gestione da parte dell'ente ~~dei residui della vincolata~~ e dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento (art. 255).
- Assunzione mutuo per il finanziamento delle passività pregresse con oneri a carico del bilancio limitatamente al finanziamento dei debiti per investimento e per quelli relativi a spese correnti maturati prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 (art. 256).
- Divieto di contribuzione statale sugli oneri dei mutui per il risanamento finanziario (art. 31, comma 15, legge 289/2002).
- Riorganizzazione dei servizi correlati all'acquisizione delle entrate ed attivazione di ogni altro cespite e riduzione delle previsioni di spesa non finalizzata ai servizi pubblici indispensabili (art. 259).
- Emanazione provvedimenti necessari per il risanamento economico finanziario degli enti, organismi dipendenti aziende speciali e società partecipate (art. 259).
- Rideterminazione della pianta organica e messa in disponibilità del personale dichiarato in eccedenza (art. 259, 260).
- Risoluzione dei contratti a tempo determinato ex articolo 110, divieto di assumere con contratto a tempo determinato collaboratori esterni per uffici di staff (art. 90), spesa per il personale a tempo determinato ridotta a non oltre il 50 % della spesa media dell'ultimo triennio (art. 259).
- Divieto di variazione in aumento della dotazione organica rideterminata per il quinquennio (art. 267).
- Divieto di incremento delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori (art. 82).
- Divieto di disporre l'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti (art. 195).
- Divieto di emissione di prestiti obbligazionari (art. 35, comma 2, legge 724/1994).

Benefici derivanti dalla dichiarazione del dissesto (PRO)

- Blocco procedure esecutive fino all'approvazione del rendiconto finale della liquidazione (art. 248).
- Sospensione degli interessi e rivalutazioni monetarie sulle somme di competenza del dissesto fino all'approvazione del rendiconto finale della liquidazione (art. 248).
- Separazione della gestione del pregresso da quella corrente con la nomina di apposito organo straordinario per il ripiano dell'indebitamento pregresso. (art. 245).
- ~~Adeguamento dei trasferimenti erariali alla media nazionale della fascia di appartenenza (art. 259, c. 4) quale fattore di consolidamento finanziario della gestione. (cessato dal 2014)~~
- Assegnazione contributo per il personale posto in disponibilità pari alla spesa relativa al trattamento economico per tutta la durata della disponibilità (art. 259).
- ~~Mantenimento dei contributi erariali per la durata del risanamento (art. 265).~~
- Possibilità di ridurre la massa passiva del 60% tramite l'adozione della procedura semplificata (art. 258).
- Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti, possibilità di dilazionare i pagamenti tramite un piano di rateizzazione per la durata di tre anni da convenire con i creditori (art. 194) o con i piani di impegno in applicazione dell'articolo 268 bis. **(anche riequilibrio pluriennale)**
- Eventuali contributi statali o regionali.

ORIGINI DEL DISSESTO

ELEMENTI ESOGENI



SENTENZE

ORIGINI DEL DISSESTO

ELEMENTI ENDOGENI

- DISORDINE CONTABILE
- ENTRATE PROPRIE SCARSE
- RICORSO STABILE ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
- SPESE ELEVATE
- BILANCIO RIGIDO
- SOVRASTIMA DELLE ENTRATE
- SOTTOSTIMA DELLE SPESE
- SCARSA ATTENDIBILITA' RESIDUI